



Roma, 17/07/2018

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201800006455/AG
Oggetto: DM 25.6.2018 – Aggiornamento dell’elenco dei medicinali di cui all’Allegato III-bis del DPR 309/1990

Circolare n. 11045

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Aggiornato l’elenco di cui all’allegato III-bis del DPR 309/1990
con l’inserimento dei medicinali a base di cannabis*

Riferimenti: DM 25 giugno 2018 - *Aggiornamento dell’elenco dei medicinali di cui all’Allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.* (GU Serie Generale n.160 del 12-07-2018).

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 luglio è stato pubblicato il decreto di aggiornamento dell’elenco dei medicinali di cui all’Allegato III-bis del DPR 309/1990 a seguito delle nuove disposizioni che disciplinano l’uso medico della cannabis (cfr circolari federali n. 9623 del 14.12.2015; 9674 del 18.1.2016; 10242 del 16.12.2016; 10336 del 27.2.2017; 10749 del 18.12.2017).

In particolare, il decreto dispone l’inserimento, nell’Allegato III bis dei medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard e l’inserimento, nella tabella dei medicinali, sezione B, alla voce “Medicinali di origine vegetale a base di cannabis” del contrassegno con doppio asterisco previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore.

In proposito si evidenzia che il decreto nulla modifica quanto al regime prescrittivo dei suddetti farmaci (già inseriti nella sezione B della tabella medicinali) determinando piuttosto diverse modalità di trasporto e consegna per altre figure professionali descritte dai commi 7 e 8 dell'art 43 del DPR 309/1990 (infermieri, personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati).

Inoltre, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche per i medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, i medici chirurghi e i veterinari sono autorizzati, ai sensi del comma 6 dell'art 43, ad approvvigionarsi attraverso autorizzazione, nonché a trasportarli e a detenerli per uso professionale urgente.

Si precisa che per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali introdotti nell'allegato III bis, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 (art 43 comma 4 bis DPR 309/1990).

Infine, si rammenta che, in virtù del comma 1 bis dell'art 41 del citato DPR, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta, eccezionalmente, anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All.1